



28225-20

Caso di diffusione del  
prezzo per il mercato  
di energia elettrica e  
gas, art. 1, par. 1, lett. a)  
e b) del D.Lgs. n. 52  
del 2005, in relazione al  
C.d.P. n. 1/2020  
 Richiesta di parte  
 Imposto dalla legge

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELO COSTANZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1244
PIERLUIGI DI STEFANO		CC - 25/09/2020
RICCARDO AMOROSO		R.G.N. 8985/2020
MARTINO ROSATI		
MARIA SABINA VIGNA	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 25/02/2020 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;  
sentite le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS che ha chiesto la declaratoria di  
inammissibilità del ricorso.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Palermo, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza del 29 gennaio 2020 con la quale il G.i.p. presso il Tribunale di Palermo ha sostituito con l'obbligo di presentazione alla P.G., il divieto di dimora in Palermo e comuni limitrofi disposto nei confronti di (omissis) e, per l'effetto, ha ripristinato nei confronti del suddetto dell'originaria misura.

1.1. (omissis) è indagato per il reato di maltrattamenti nei confronti (omissis) (omissis), fatto aggravato dall'essere il predetto ricoverato con disabilità presso una casa di cura.

1.2. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame evidenzia che, stante l'omessa notifica alla persona offesa dell'istanza di modifica della misura cautelare, erroneamente il G.i.p. non aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen.

2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione (omissis), a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 310 e 299 cod. proc. pen.

La notifica non è stata eseguita in quanto la persona offesa è soggetto anziano, incapace di intendere e di volere, intubato in terapia intensiva, privo di curatore speciale e di familiari conviventi.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Palermo.

2. Deve premettersi che il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. è ricompreso fra quelli connotati da "violenza alla persona", in quanto tale espressione deve essere intesa alla luce del concetto di "violenza di genere", risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario (Sez. U. n. 10959 del 29/1/2016, C., Rv. 265893).

3. E' noto che, in virtù delle modifiche introdotte dal d.l. 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119, nel caso in cui venga in considerazione una delle misure cautelari di cui agli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 cod. proc. pen. e si tratti di procedimenti aventi ad oggetto delitti, come quello in esame, commessi con violenza alla persona, la

richiesta di revoca o di sostituzione della misura, che non sia stata presentata in sede di interrogatorio di garanzia (art. 299, comma 3, cod. proc. pen.) o che non sia stata presentata nel corso dell'udienza (art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen.), deve essere contestualmente notificata a pena di inammissibilità presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

4. Tale ultimo inciso è stato di recente e condivisibilmente interpretato nel senso che "Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare non proposta in sede di interrogatorio di garanzia non deve essere notificata alla persona offesa che non abbia provveduto a nominare un difensore o ad effettuare dichiarazione od elezione di domicilio" (Sez. 1, n. 5552 del 17/01/2020, Gangemi, Rv. 278483).

*R* ~~6~~ Nel caso di specie il Tribunale, dopo avere premesso che sussiste in capo all'indagato l'onere della previa notifica alla persona offesa, si è limitato a dar conto che la stessa era identificata in atti, ma non ha evidenziato né se fosse stato nominato un difensore né se fosse stato dichiarato o eletto un domicilio.

Trattasi, invece, di precisazione fondamentale, posto che, in conformità alla *regula iuris* sopra richiamata, nessuna notifica doveva essere effettuata a <sup>(omissis)</sup> in assenza di nomina di difensore o di elezione/dichiarazione domicilio.

5. Il provvedimento impugnato deve, conseguentemente, essere annullato con rinvio al Tribunale del riesame di Palermo che dovrà colmare la lacuna motivazione sopra indicata.

**P. Q. M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo per nuovo esame.

Così deciso il 25/9/2020

Il Consigliere estensore  
Maria Sabina Vigna

Il Presidente  
Angelo Costanzo

